

Rep.n. 330.342

Racc.n. 14.859

COSTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Statuto della UNIONE SINDACALE GIORNALISTI FREELANCE U.S.G.F.

Articolo 1

L'Unione Sindacale Giornalisti Freelance (U.S.G.F.), è l'organizzazione sindacale di base dei giornalisti autonomi e liberi professionisti, costituita nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI, secondo quanto prevede l'articolo 38 dello Statuto della FNSI.

Promuove e tutela la professionalità, l'indipendenza e l'autonomia dei giornalisti liberi professionisti, difende i loro interessi morali e materiali in coerenza con i principi di libertà, pluralismo e completezza dell'informazione e nel pieno rispetto degli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Possono iscriversi all'U.S.G.F. (Unione Sindacale Giornalisti Freelance) tutti i giornalisti professionali che esercitano in modo esclusivo il lavoro giornalistico in forma autonoma e i giornalisti collaboratori che esercitano in modo prevalente la professione giornalistica (pari cioè ad oltre la metà del reddito derivante da lavoro, ricavabile dalla dichiarazione dei redditi). Gli iscritti non devono avere rapporti di lavoro subordinato di alcun genere possono restare iscritti i giornalisti con contratti a termine fino a un massimo di sei mesi. Gli iscritti devono, su richiesta dell'Esecutivo, presentare un'autocertificazione che dimostri l'effettivo esercizio della professione giornalistica. La falsa autocertificazione comporta l'espulsione immediata dall'U.S.G.F. e il divieto di reinscrizione per almeno due anni. L'ammissione e la titolarità sono deliberate dall'Esecutivo. E' ammesso ricorso al Comitato di Garanzia statutaria e amministrativa.

Articolo 2

Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

- a) iscrizione a una delle Associazioni Regionali di Stampa federate alla FNSI;
- b) in assenza dei requisiti richiesti, anche in via temporanea, gli iscritti sono esclusi dalla partecipazione alla vita associativa. I dirigenti invece decadono dal loro incarico dopo tre mesi dalla perdita dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3.
- c) diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'U.S.G.F.;
- d) principio del voto proporzionale al numero degli iscritti dell'U.S.G.F., secondo i criteri stabiliti dagli art. 5 e art. 7 di questo Statuto;
- e) sovranità del Congresso Nazionale dell'U.S.G.F. con regolamentazione

dei criteri per l'ammissione o l'esclusione al medesimo;

f) pubblicità delle convocazioni del Congresso Nazionale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

Articolo 3

L'U.S.G.F. rappresenta gli iscritti sul piano nazionale. Spettano all'U.S.G.F., nell'ambito della contrattazione, le funzioni di rappresentanza nelle istanze sindacali, previdenziali e assistenziali in rapporto con direttori, editori, enti pubblici. L'U.S.G.F. svolge tutte le azioni necessarie a garantire l'applicazione degli accordi contrattuali. Le ipotesi dei contratti nazionali di lavoro sono sottoposte a referendum. Le modalità di svolgimento della consultazione referendaria sono stabilite dal regolamento.

L'U.S.G.F. opera in sintonia con gli indirizzi della FNSI.

Articolo 4

Sono organi dell'Associazione.:

- Congresso Nazionale,
- Esecutivo,
- Segretario Nazionale,
- Comitato di Garanzia statutaria e amministrativa,
- Collegio dei revisori dei conti
- Coordinatori regionali, Vice-coordinatori.

Data la specificità della libera professione, il Segretario Nazionale riceve un equo compenso. I membri dell'Esecutivo, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei revisori dei conti ricevono gettoni di presenza. I gettoni di presenza dei Coordinatori regionali e dei loro vice sono a carico delle U.S.G.F. di appartenenza. Il compenso e i gettoni di presenza saranno stabiliti dal Congresso dell'U.S.G.F. all'atto dell'elezione

Articolo 5

Si costituisce un Coordinatore dell'U.S.G.F. (giornalista freelance) presso ciascuna AA.RR.SS., che abbia almeno 70 giornalisti iscritti all'U.S.G.F., per ogni successivo gruppo di settanta o frazione superiore ai 35 è previsto un vice-coordinatore. Per la maggiore concentrazione editoriale in Lombardia e in Lazio, è previsto un vice-coordinatore per la Lombardia e uno per la Romana in più oltre al Coordinatore e ai vice-coordinatori spettanti (uno per ogni settanta iscritti). Nel caso di regioni che non raggiungano almeno i settanta iscritti all'U.S.G.F. è previsto l'accorpamento tra regioni contigue.

Il compito del Coordinatore e dei Vice-coordinatori è quello di controllare il rispetto delle norme contrattuali e gli interessi sindacali. Il Coordinatore e i Vice-coordinatori lavorano in stretta collaborazione con l'Esecutivo nazionale. Mantengono i contatti con i CdR, intervengono nelle redazioni ogni volta che si verifica una necessità, partecipano alle assemblee di redazione, stabiliscono con i CdR i termini e le modalità di sciopero o di altre forme di lotta dei freelance. Devono riferire regolarmente sul loro operato al Segretario Nazionale e all'Esecutivo, di cui dovranno seguire le indicazioni politico-sindacali. Almeno una volta all'anno convocano la Consulta regionale di tutti gli iscritti.

Per procedere all'elezione dei Coordinatori e dei Vice-coordinatori regionali l'Esecutivo convoca apposite assemblee regionali degli iscritti e procede a elezioni, verificando l'ottemperanza all'art. 1 e in regola con il pagamento delle quote di iscrizione. Le elezioni del Coordinatore e degli eventuali Vice-coordinatori avvengono per votazioni separate. Nel caso si debbano eleggere più vice-coordinatori le votazioni si effettuano per liste secondo la procedura prevista dall'art. 7 per l'elezione dell'Esecutivo. In questo caso non è necessaria la presentazione di un programma. Le liste dei candidati ai posti di vice-coordinatori si possono presentare dopo l'elezione del Coordinatore. Il Coordinatore regionale è rieleggibile, e può restare in carica per non più di due mandati.

Articolo 6

L'Assemblea nazionale dei Coordinatori e dei Vice-coordinatori regionali è l'organo di verifica e di controllo della linea e della gestione sindacale. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dall'Esecutivo e dal Segretario Nazionale che ne stabiliscono l'ordine del giorno. L'Assemblea sarà riunita in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando la convocazione è richiesta da un quinto degli iscritti. L'Assemblea viene aggiornata sull'attività svolta durante l'anno dall'U.S.G.F., ha competenza specifica in materia contrattuale e su proposta dell'Esecutivo fissa le quote associative. I documenti sono approvati con il voto della maggioranza dei presenti ma per l'approvazione dei documenti contrattuali è richiesta la maggioranza dei membri.

Articolo 7

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati, uno per ogni U.S.G.F. regionale, più uno per ogni 70 iscritti U.S.G.F. regionali. I delegati sono eletti - in occasione di ciascun congresso nazionale - da tutti i giornalisti freelance iscritti all'U.S.G.F., con voto segreto. Tutti sono eleggibili purché iscritti all'U.S.G.F., su presentazione di liste accompagnate da accettazioni di candidatura. L'elezione dei delegati al Congresso Nazionale avverrà con la procedura prevista dall'art. 8 per l'elezione dell'Esecutivo (trovando applicazione la sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista in ogni caso di dimissioni, rinuncia o decesso).

I membri dell'Esecutivo, del Comitato di Garanzia e degli altri organismi statutari, i Coordinatori regionali, qualora non eletti delegati, sono membri di diritto del Congresso. Non hanno diritto di voto ma di parola e sono eleggibili.

Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni. Un triennio è pure il periodo di durata in carica degli organismi eletti dal Congresso Nazionale, dei Coordinatori e dei Vice-coordinatori regionali. La convocazione delle elezioni per i delegati al Congresso Nazionale da parte dell'Esecutivo viene notificata ai Coordinatori Regionali almeno due mesi prima. I Coordinatori dovranno indire le elezioni per i delegati regionali al Congresso Nazionale entro 30 giorni. In quell'occasione l'Esecutivo uscente presenta lo schema di mozione congressuale sul quale si apre il dibattito nelle Consulte regionali e nell'Assemblea. Il Congresso o quella

sessione di esso che abbia all'ordine del giorno modifiche statutarie, ha comunque sempre carattere straordinario.

In via straordinaria l'Esecutivo può decidere di convocare il Congresso prima della scadenza naturale. Un quarto degli iscritti all' U.S.G.F. può richiedere la convocazione di un Congresso straordinario.

Il Congresso come primo atto elegge un ufficio di presidenza di cinque membri. In caso di presentazione di liste, l'ufficio di presidenza sarà integrato da un rappresentante per ogni lista. Il Congresso nomina la commissione elettorale e di verifica poteri, costituita dal Comitato di Garanzia statutaria, cui si aggiungono altri due membri votati dai congressisti.

Il Congresso stabilisce le linee di politica sindacale dell'U.S.G.F. , discute e vota le relazioni del Segretario Nazionale e del Comitato di Garanzia, elegge i componenti dell'Esecutivo a scrutinio segreto.

In via ordinaria, le votazioni sono valide a maggioranza dei presenti in numero legale. Le modifiche allo Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti in numero legale.

Del Congresso fanno parte, con facoltà di parola e non di voto, il Presidente e il Segretario Generale della FNSI, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, i Presidenti dell'INPGI e della Casagit.

Articolo 8

L'Esecutivo esprime l'indirizzo di politica sindacale dell'U.S.G.F. attuando i suoi compiti secondo le linee programmatiche espresse dal Congresso.

L'Esecutivo, nel termine massimo di 15 giorni dalla conclusione del Congresso, si convoca per l'elezione del Segretario Nazionale dell'U.S.G.F., scegliendolo tra i suoi componenti professionali. Il Segretario Nazionale viene eletto alle prime due votazioni a maggioranza di due terzi. A partire dalla terza a maggioranza assoluta. A partire dalla quinta votazione si va al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i due che hanno maggiore anzianità di iscrizione alla FNSI, in caso di uguale anzianità vale l'anzianità anagrafica. Lo stesso criterio vale per l'elezione finale. L'Esecutivo cura i collegamenti con i Coordinatori regionali. Conduce le trattative contrattuali e proclama le azioni di lotta. Riunisce e coordina le commissioni, promuove e dirige incontri tra organismi diversi dall'U.S.G.F.

L'Esecutivo è composto da 9 membri eletti dal Congresso con voto segreto, 6 dei quali professionali, 3 collaboratori.

L'elezione può avvenire mediante presentazione di più liste concorrenti, differenziate tra professionali e collaboratori, accompagnate da un programma e corredate dall'accettazione di candidatura.

Le liste devono essere presentate entro la seconda giornata di dibattito congressuale.

L'attribuzione dei quozienti tra le liste avviene secondo il metodo proporzionale, con voto limitato a un massimo di 4 preferenze per i professionali e di due preferenze per i collaboratori.

Nel caso non vengano presentate più liste, i 9 membri dell'Esecutivo vengono eletti dal Congresso su liste separate, una per i professionali e una per i collaboratori, con voto limitato a un massimo di 4 preferenze per i

professionali e due per i collaboratori, nelle due liste formate in ordine alfabetico dalle singole candidature presentate alla presidenza del Congresso.

Per dimissioni o decadenza dei componenti dell'Esecutivo, subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza dell'uscente, oppure nell'elenco unico dei candidati.

Se nel triennio i casi di dimissioni o di decadenza dovessero superare i due terzi dei componenti dell'Esecutivo, il Segretario Nazionale convoca un Congresso straordinario. L'opzione fra due organismi elettivi non si configura come dimissioni.

Ai lavori dell'Esecutivo partecipano i componenti del Comitato di garanzia statutaria e amministrativa, e il Collegio dei revisori dei conti, senza diritto di voto. L'Esecutivo, come gli altri organismi statuari, delibera a maggioranza dei componenti.

L'Esecutivo può avvalersi della collaborazione di consulenti di provata esperienza e professionalità.

Articolo 9

Il Segretario Nazionale indirizza e coordina l'Esecutivo secondo il programma e i documenti approvati dal Congresso. Il Segretario è rieleggibile per un secondo mandato.

Qualora si dimetta, l'Esecutivo procede entro 15 giorni all'indizione dell'elezione a maggioranza assoluta del successore tra i suoi componenti.

Il Segretario Nazionale, entro 15 giorni dalla sua elezione, convoca l'Esecutivo, espone il suo programma e affida deleghe operative ai suoi componenti.

Il Segretario convoca e presiede l'Esecutivo, e ha la legale rappresentanza dell'Unione Sindacale Giornalisti Freelance.

Articolo 10

Il Comitato di Garanzia statutaria e amministrativa vigila sulla applicazione dello Statuto in tutte le istanze. Controlla che tutti gli iscritti siano in osservanza all'art. 1. Verifica la legittimità degli atti statuari e amministrativi degli organi dell'U.S.G.F. e delibera i casi di decadenza per assenteismo. Definisce la tabella dei collegi elettorali e dei seggi loro attribuiti per il Congresso. Esamina i ricorsi degli iscritti. In merito a casi che investono l'etica professionale dei giornalisti freelance o il comportamento dei giornalisti contrattualizzati nei loro confronti, il Comitato di Garanzia può decidere di raccogliere una documentazione da trasmettere ai probiviri delle associazioni regionali di stampa e della FNSI e all'Ordine dei Giornalisti.

Il Comitato di garanzia è costituito da tre componenti eletti a scrutinio segreto dal Congresso, con voto limitato a non più di due preferenze. Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore dei suoi lavori e le sue delibere sono comunicate dall'Esecutivo ai Coordinatori regionali.

Il Comitato di Garanzia redige una relazione che sottopone al Congresso Nazionale.

Articolo 11

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione finanziaria dell'U.S.G.F. e controlla i bilanci su cui riferisce all'Esecutivo.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti a scrutinio segreto dal Congresso, con voto limitato a non più di due preferenze. Il Collegio dei revisori elegge al suo interno un Coordinatore dei lavori e le sue delibere sono comunicate dall'Esecutivo ai Coordinatori regionali.

Articolo 12

L'Esecutivo può nominare delle Commissioni di esperti allo scopo di studiare tematiche specifiche, organizzare corsi di aggiornamento professionale, seminari, incontri.

Un rappresentante U.S.G.F. farà parte a titolo consultivo del CN della FNSI e allo stesso titolo il Segretario Nazionale dell'U.S.G.F. farà parte della GE della FNSI.

I rappresentanti U.S.G.F. nella Commissione Contratto FNSI, cinque giornalisti, sono eletti dal Congresso con voto segreto e limitato a non più di tre preferenze.

Il Segretario Nazionale dell'U.S.G.F. è membro di diritto della Commissione Contratto FNSI.

Il segretario della FNSI fa parte a titolo consultivo dell'esecutivo dell'U.S.G.F.

Articolo 13

Costituiscono motivo automatico di decadenza dagli incarichi le assenze ingiustificate dei membri dell'Esecutivo e delle Commissioni per tre riunioni consecutive, o per sette anche non consecutive. Chi decade dall'incarico non può essere rieletto per un triennio.

Articolo 14

Fermo restando il supporto della FNSI il finanziamento dell'U.S.G.F., per garantire la sua autonomia operativa, è assicurato da una quota stabilita annualmente dall'Esecutivo e anche attraverso eventuali contributi degli enti di categoria.

L' U.S.G.F. per ciascun anno solare predisporrà un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo che dovranno essere approvati prima dall'Esecutivo e poi da un'Assemblea Nazionale composta dagli organi statutari e dai Coordinatori regionali, rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento.

In particolare, e indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione dovranno risultare:

- 1) le entrate ordinarie,
- 2) le entrate straordinarie;
- 3) le spese ordinarie, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al Segretario Nazionale e i gettoni di presenza per i membri dell'Esecutivo Nazionale, del Comitato di Garanzia statutaria e amministrativa e del Collegio dei revisori dei conti, nonché ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale.

Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'U.S.G.F., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'U.S.G.F., qualunque ne sia la causa, il patrimonio sarà devoluto ai fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono per analogia le norme e le procedure dello Statuto della FNSI.

Articolo 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda al regolamento che sarà messo a punto dall'Esecutivo Nazionale entro due anni dal suo insediamento. Per le modifiche al regolamento è sufficiente la maggioranza semplice del Congresso Nazionale.